

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/PS
Stagione Sportiva 2017/2018

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL

COM. UFF. N.017/PS – RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2017:

COLLEGIO:

Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano (relatore/estensore) e Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

1) Procedimento disciplinare n. 8/PS Stagione Sportiva 2016/2017 a carico di Silvio Pagliari (N. id. 0098)

La vicenda sottoposta alla Commissione Procuratori Sportivi origina dall'ipotesi di violazione dell'art. 1 bis comma 1 Codice Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5 comma 5 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo per l'attività che il sig. Silvio Pagliari avrebbe svolto (attività di procuratore sportivo) per conto del calciatore Choe Song Hyok nella trattativa con l'A.C. Fiorentina S.p.A.

Il collegio ha ritenuto, in via istruttoria, di ascoltare il teste Dominici in data 30 maggio 2017 affinché si potesse approfondire la condotta del Pagliari in ordine all'attività o meno di procuratore sportivo dallo stesso svolta nel caso di specie.

Il Dominici ha esposto con chiarezza che l'attività del Pagliari era a titolo assolutamente gratuito e di mera cortesia, in quanto il Pagliari stesso era legato da rapporti di cordialità sia con molti dirigenti della Fiorentina sia con il Signor Sergio Filippi (osservatore del Perugia Calcio).

Proprio tali rapporti, nel caso in esame, hanno posto il Pagliari in una posizione di collaborazione volta ad individuare un nuovo talento nel corso delle sessioni di allenamento organizzate dalla società Sport X S.r.l. con tanti giovani atleti.

In tale occasione, dunque, il Pagliari ha eccezionalmente svolto una attività di mero raccordo ed ausilio tra le parti di carattere gratuito.

La decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (cfr Com. Uff. n. 84/TFN-SD del 9.5.17) - che ha pronunciato per competenza, sulla medesima fattispecie, relativamente alla società A.C. Fiorentina S.p.A. ed al suo direttore Generale sig. Andrea Rogg - investe anche il Pagliari relativamente al mandato ricevuto dal calciatore nordcoreano, calciatore che avrebbe voluto che lo stesso si occupasse della stipula del suo primo rinnovo del contratto da professionista.

Tale decisione evidenzia che il contratto del suddetto calciatore per quanto apparentemente non soddisfacesse i requisiti di validità (tanto che la Fiorentina ne aveva diffidato il procuratore dal deposito) fosse valido e che fosse irrilevante la questione della post-datazione, pure esaminata.

La post-datazione, infatti, è fattispecie non provata dalla indagini della Procura Federale ed è circostanza dunque inconferente in ogni sede.

Con evidenza, quindi, la condotta del Pagliari non appare violativa di alcuna norma del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo.

In concreto, l'omesso deposito ha evitato che il contratto di mandato avesse efficacia e quindi che il Pagliari avesse svolto attività procuratoria.

Così come prosciolti in sede di azione disciplinare, dal Tribunale Federale la A.C Fiorentina S.p.A., il sig. Andrea Rogg (Direttore Generale AC Fiorentina S.p.A.) e il calciatore Choe Song Hyok,

la Commissione Procuratori Sportivi parimenti - non rilevandosi illeciti ascrivibili al Pagliari in violazione di norme del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo dovrà procedere al proscioglimento di quest'ultimo.

Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi, proscioglie Silvio Pagliari dagli addebiti contestati.

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Pubblicato in Roma il 3 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio